



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 85

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 4 agosto 2025 - Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.215 del 16-9-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro della Salute istituisce nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), il **“Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità” (SIOC)**.

Tra le disposizioni di maggiore interesse vi è **l'art. 2** il quale prevede che il SIOC è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle attività e alle prestazioni erogate dagli ospedali di comunità, previste dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 paragrafo 11 “Ospedale di comunità” in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, paragrafi 10 e 10.1.

L'art. 4 dispone che “1. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni erogate dagli ospedali di comunità... il SIOC è predisposto per permettere:

i. alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata, a livello aziendale su base mensile e di propria competenza territoriale;

ii. alle unità organizzative della Direzione generale competente in materia di programmazione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale del Ministero della salute, come individuate dal regolamento di organizzazione vigente, di consultare le informazioni rese disponibili dal SIOC in forma aggregata, a livello aziendale su base mensile;

iii. all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, AGENAS, di consultare la base dati centrale in forma aggregata, a livello aziendale su base mensile nell'ambito delle attività di propria competenza”.

L'art. 8 stabilisce, altresì, che “1. Nel SIOC sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di elaborazione delle informazioni dirette a fornire una rappresentazione aggregata dei dati, a livello aziendale su base mensile, nonché per le finalità e secondo le modalità di cui alle disposizioni del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 2. Il

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel SIOC, eseguito per le finalità di cui al presente decreto. 3. L'integrità e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SIOC, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono garantiti mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché' dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle linee guida contenenti le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale...".

Inoltre, ai sensi **dell'art. 9** "1. I dati personali presenti nel SIOC sono cancellati, con periodicità annuale, trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato".

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005